



DETERMINAZIONE

A CONTRARRE

(Ai sensi dell'art. 32 del D.lgs 50 del 2016)

Numero: 36 del 26/07//2022

IL DIRETTORE

Affidamento della fornitura di energia elettrica mediante adesione alla convenzione Consip EE 19 Codice CIG ZF23749194

Richiamata la deliberazione del 27 ottobre 2021 con la quale il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Ferrara ha approvato il Budget annuale per l'esercizio finanziario 2022;

Richiamata la propria determinazione n. 1/2022 del 03 gennaio 2022 con la quale si è stabilito ed assegnato il budget di gestione per l'esercizio finanziario 2022;

Richiamato l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs 50 del 2016, secondo cui le stazioni appaltanti per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, procedono mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

Dato atto che l'art. 37, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente alla acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000 e di lavori di importo inferiore a € 150.000, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;

Viste le linee guida ANAC n. 4 del 2016, secondo cui l'affidamento di lavori servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, può avvenire in via diretta senza procedura negoziata tra più operatori economici;

Visto l'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente agli obblighi di procedere all'acquisto di servizi e forniture tramite avvalendosi delle convenzioni CONSIP;



Visto l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente agli obblighi di procedere all'acquisto di servizi e forniture tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA) così come modificato dall'art. 1, comma 130 della L. 145 del 30.12.2018 (legge di bilancio 2019);

Considerato che l'Automobile Club Ferrara ha necessità di affidare il servizio di somministrazione dell'energia elettrica per i locali adibiti ad uffici e per l'impianto carburanti di proprietà, essendo prossima la scadenza dell'adesione alla precedente convenzione con il fornitore A2A Energia;

Verificato che Consip spa, società del Ministro dell'Economia e delle Finanze che gestisce il programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A ha attivato una convenzione denominata Energia Elettrica 19 che prevede la fornitura di energia elettrica a prezzo fisso o variabile per le Pubbliche amministrazioni con prezzi differenziati in funzione della tipologia di utenza;

Preso atto altresì che, in ragione della forte variabilità del costo della materia energia determinato dalla situazione economico politica internazionale, la Consip ha comunicato la sospensione di tutte le forniture a tariffa fissa;

Considerato che Enel Energia SPA si è aggiudicata la Convenzione Consip Energia Elettrica n.19 per la regione Emilia Romagna (lotto 6);

Stabilito quindi di procedere mediante adesione alla convenzione Consip 19 lotto 6 (di competenza territoriale) con fornitore Enel Energia Spa inviando ordine diretto di acquisto avente per oggetto la fornitura di energia elettrica a prezzo variabile per la durata di un anno;

Verificato che la decorrenza dei contratti di somministrazione è dal 1° giorno del terzo mese successivo alla ricezione ed accettazione dell'Ordinativo Principale di Fornitura, ovvero, per OPF trasmessi entro il 30.07.2022 l'attivazione sarà dal 01.10.2022;

Verificato che il contratto sottoscritto in adesione alla convenzione Energia Elettrica 17 per il lotto di competenza della regione Emilia Romagna, di cui era aggiudicataria la società A2A Energia scadrà in data 31.07.2022;

Dato atto pertanto che nel periodo di vacanza di convenzione (agosto-settembre 22) la fornitura di energia elettrica sarà fornita dal fornitore del servizio di salvaguardia;

Ritenuto pertanto di affidare la fornitura di cui trattasi alla ditta Enel Energia SPA (aggiudicataria del lotto di competenza) con sede in Roma (RM) Viale Regina Margherita 125 per l'importo di cui ai corrispettivi di convenzione, oltre a Iva e quant'altro non espressamente previsto;



Visto il Manuale Negoziale o Regolamento contrattuale/economale dell'Automobile Club Ferrara, in quanto compatibile con il nuovo Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.lgs 50 del 2016;

Dato atto inoltre che ,ai sensi dell'art.32/14 D.lgs n.50/2016 il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero con modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero, per affidamenti di importo non superiore a euro 40,000 mediante corrispondenza secondo l'uso di commercio consistente in un apposito scambio di lettere ,anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati Membri;

Viste le disposizioni di cui all' art.3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziarie ritenuto altresì di dover acquisire un codice Gig tramite il portale simog.avcp.it per ogni affidamento di servizio e fornitura;

Verificata la regolarità formale contributiva e stabilito di procedere alla verifica del casellario delle imprese e dell'assenza di annotazioni Anac;

Considerato che all'interno dell'Automobile Club Ferrara l'organo di vertice amministrativo è rappresentato dal Direttore, il quale con il presente atto autorizza l'acquisto per le motivazioni di cui sopra;

Ritenuto di dover attribuire alla presente determinazione a contrarre anche efficacia di ordine ai sensi del menzionato art. 32, comma 14, del D.lgs 50 del 2016, una volta che sarà comunicata all'affidatario;

Preso atto che il Budget annuale consente di accogliere la spesa stimata per il presente affidamento;

Ritenuto di procedere in merito;

DETERMINA

- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- di procedere, per i motivi esposti in premessa, all'affidamento della fornitura di cui sopra tramite Consip S.p.A. aderendo alle condizioni economiche previste dal Lotto 6 (di competenza territoriale) e stipulando pertanto contratto per la fornitura di Energia elettrica a prezzo variabile per un periodo di 12 mesi dal 1° ottobre 2022;

- di affidare, per i motivi esposti in premessa, la fornitura di energia elettrica alla società Enel Energia S.p.A. con sede in Viale Regina Margherita 125 00198 Roma partita iva 06655971007 tramite adesione convenzione EE19 lotto 6 Emilia Romagna per l'importo presunto di euro 7.000,00 oltre Iva per l'intera durata contrattuale;



- di procedere ad assumere atto di spesa sul capitolo “Spese Energia Elettrica” per gli Uffici e “Spese Energia Elettrica Distributore Carburanti” per l’impianto di cui in premessa;
- di procedere, per la società Enel Energia S.p.A. alle verifiche sul possesso dei requisiti di cui ai commi 1, 4 e 5 lett b) del Codice dei Contratti;
- - di individuare come RUP il sottoscritto e di acquisire un codice CIG tramite il portale simog.avcp.it per ogni affidamento di servizio e fornitura;
- di stabilire che in via cautelativa il presente affidamento sarà altresì pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 33 del 2013.

STABILISCE

- che la presente deliberazione a contrarre, una volta comunicata all’affidatario e riscontrata per accettazione da parte dello stesso, ovvero con l’inizio dell’esecuzione della prestazione da parte dell’affidatario, assumerà altresì efficacia di ordine, ai sensi dell’art. 32, ultimo comma, del D.lgs 50 del 2016, senza necessità di stipula di specifico atto contrattuale;
- che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il contratto sarà risolto ed il corrispettivo pattuito sarà pagato solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti della utilità ricevuta.

IL DIRETTORE
Dott.ssa R.Maranini